

NOTIFICA PROTOCOLLAZIONE ISTANZA/COMUNICAZIONE

Da dp.Siracusa@pce.agenziaentrate.it <dp.Siracusa@pce.agenziaentrate.it>

A iaia.marco@pec.serviziposta.it <iaia.marco@pec.serviziposta.it>

Data mercoledì 1 giugno 2022 - 09:09

Gentile utente, il messaggio di posta elettronica certificata da lei inviato all'Agenzia delle entrate e' stato ricevuto dalla DIREZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA in data 01-06-2022 ed e' stato protocollato sul registro REGISTRO UFFICIALE con il numero 52710.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Titolo I *DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO*

Art.1

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") l'associazione culturale per l'attività, di:

- attività culturali, festival, convegni, mostre, dibattiti, seminari, proiezioni e produzione di audiovisivo, spettacoli, concerti, corsi, mostre ed eventi culturali di qualsiasi genere;
- attività storica, antropologica, etnica e tutela dei beni culturali;
- produzione e organizzazione di spettacoli dal vivo, film di ogni genere e formato, musica, rassegne e festival teatrali e cinematografici e di qualsiasi altro genere culturale;
- manifestazioni sportive;
- attività folkloristiche;
- trasmissioni radiofoniche, televisive e web;
- organizzazione e promozione di manifestazioni culturali e turistiche di qualsiasi tipo;
- allestimenti, mostre e altri eventi culturali al fine di promuovere la cultura nel territorio;
- attività editoriale: pubblicazioni e promozioni di libri e cataloghi, pubblicazione letterarie di ogni genere, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

"Sa.Li.Rò associazione culturale - ETS" con sede in Siracusa via Sirio,19 ed ha durata illimitata. L' acronimo ETS sarà utilizzato a seguito della iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore RUTS.

Art. 2

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

Art.3

L'Associazione ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura e l'arte nel settore del cinema e dell'audiovisivo in generale, del teatro e della cultura in genere, ispirando la sua attività ai valori umani e alla sostenibilità in tutte le sue forme.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) realizzare: festival, eventi, convegni, mostre, dibattiti, seminari, proiezioni e produzioni di films e documentari e qualsiasi forma tecnologica di audiovisivo, spettacoli, concerti, mostre, corsi ed eventi culturali di qualsiasi genere, manifestazioni sportive, manifestazioni culturali e turistiche di qualsiasi tipo, manifestazioni folkloristiche, pubblicazioni letterarie e produzione di audio-visivo;
- b) favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, regionali, statali, europei, internazionali, pubblici e privati, associazioni, scuole, istituzioni religiose, ecc.;
- c) valorizzare le tradizioni popolari e religiose dei popoli della terra;
- d) partecipare alla realizzazione di rassegne, festival, eventi e concorsi di interesse culturale anche in collaborazione con altre associazioni e istituzioni pubbliche e private;
- e) favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione;
- f) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione, compreso attività commerciali e merchandising allo scopo di sostenere ogni evento o

manifestazione culturale.

g) produzione, organizzazione, e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale con particolare attenzione alla sostenibilità umana e ambientale.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso lasciti e contributi di natura non corrispettiva, cessione o erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento agli Enti del Terzo Settore.

Titolo II **ASSOCIATI**

Art. 4

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Art. 5

Possono essere associati i soggetti che presentano domanda scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale convocherà il Consiglio stesso entro quaranta giorni dalla ricezione della domanda.

Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di associato si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente presso la sede dell'Associazione entro trenta giorni dalla richiesta, in particolare l'accesso ai predetti libri potrà avvenire durante l'orario d'ufficio e verrà all'associato messo a disposizione una stanza affinché esamini i libri stessi. L'esame dei libri non potrà avere una durata maggiore di quattro giorni lavorativi.

Art. 6

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.

Art. 7

Il numero degli associati è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 8

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo annuale del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione.

L'associato può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.

La morosità interviene quando l'associato non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato l'associato interessato.

Titolo III
L'ASSEMBLEA

Art. 9

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 10

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, riconoscendogli anche compensi o rimborsi spese per l'opera svolta;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dell'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art. 10

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Art. 11

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 12

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

Art. 13

Ogni associato ha diritto di voto.

Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

Titolo IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 14

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri.

I membri del consiglio direttivo dovranno essere tutti maggiorenni. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.

I consiglieri durano in carica 6 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi membri.

E' convocato mediante lettera o mail contenente l'ordine del giorno, inviati 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 16

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Art. 17

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 18

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea. La rappresentanza dell'Associazione spetta al presidente. In particolare, è compito del consiglio direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze di bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Titolo V **IL PATRIMONIO**

Art. 19

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. Il Patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Titolo VI **Bilancio e Scritture Contabili**

Art. 20

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio entro cento venti giorni dalla chiusura di esercizio ed entro trenta giorni successivi l'assemblea degli associati approverà il bilancio. Il bilancio dovrà essere depositato presso il Runtis entro il 30 giugno di ogni anno.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Art. 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli associati, con le maggioranze previste dall'art. 15, secondo comma.

Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VII **Organo di Controllo/Revisione**

Art. 22

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

L'organo di controllo resta in carica per tre anni e viene confermato o sostituito successivamente alla data di approvazione del bilancio.

Art. 23

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

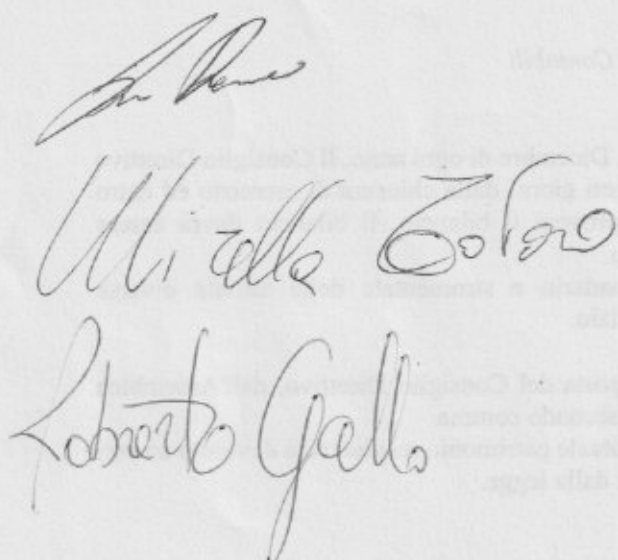
Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Titolo VIII NORME FINALI

Art. 24

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di enti del Terzo settore e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n.106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Siracusa, 20.5.2022



Uliello Zolano
Roberto Gella